



ALLEGATO SCARICHI 2

Oggetto: Ditta Umbria Olii International SpA - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Del Papa Luigi, nato a Spoleto (PG) il 03/06/1939, residente in Campello sul Clitunno (PG), via Giosuè Carducci n. 13/A, in qualità di legale rappresentante della ditta Umbria Olii International SpA (P.Iva 09748971000), con sede legale in Roma (RM), via Cesare Pascarella n. 63, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Campello sul Clitunno e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0244243 del 15/11/2018, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 07/2018 del 21/03/2018, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, per l'insediamento sito in Comune di Campello sul Clitunno, via Giovanni Agnelli n. 10 (Foglio n. 34 part. l. 443, 524, 525, 1540);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 07/2018 del 21/03/2018 rilasciata dal SUAPE del Comune di Campello sul Clitunno alla ditta Umbria Olii International SpA, con allegata Determinazione Dirigenziale n. 2142 del 05/03/2018 della Regione Umbria, comprendente l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (torrente Marroggia), delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: cadmio, cromo totale, cromo esavalente, nichel, piombo, rame, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, fenoli, composti organici alogenati di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i., provenienti dall'insediamento suddetto, destinato a raffinazione e confezionamento di olii vegetali, e costituite da:

- acque di processo, quantificate in 70 mc/h e 440 mc/giorno,
- acque reflue di dilavamento piazzali (acque di prima e seconda pioggia) raccolte in vasca di trattamento di acque di prima pioggia,

previo passaggio in vasche di sedimentazione;

VISTA la nota del 04/02/2019, acquisita al prot. n. 23723 del 06/02/2019, con la quale la ditta Umbria Olii International SpA ha richiesto l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose: arsenico e selenio, in aggiunta alle sostanze pericolose già autorizzate, rilevate nello scarico in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, ma comunque entro i valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23



Regione Umbria

Giunta Regionale

del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2018 n. 1024;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021";

ACCERTATO che gli scarichi industriali in questione recapitano nei bacini drenanti indicati nella Tavola 15 "Bacini idrografici soggetti a specifici valori limite di fosforo e azoto" approvata con DGR 24 aprile 2012 n. 423;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Umbria Olii International SpA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Umbria Olii International SpA (P.Iva 09748971000), con sede legale in Roma (RM), via Cesare Pascarella n. 63, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (torrente Marroggia) delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: arsenico, selenio, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, nichel, piombo, rame, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, fenoli, composti organici alogenati di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 1024/18, provenienti dall'insediamento richiamato in premessa, sito in Comune di Campello sul Clitunno, via Giovanni Agnelli n. 10 (Foglio n. 34 part.lla 443, 524, 525, 1540), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:



- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili gli impianti di trattamento delle acque reflue (vasca di prima pioggia, vasche di sedimentazione, vasca tecnica) e il punto di ispezione e campionamento ubicato presso la ex stazione di monitoraggio;
- b) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- c) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);
- d) Qualora le acque di scarico abbiano un carico ≥ 5.000 AE (determinato a monte di ogni trattamento depurativo) o una portata misurata ≥ 500 mc/giorno, le stesse dovranno rispettare, oltre i valori limite di emissione di cui al precedente punto c), anche i valori limite di emissione più restrittivi imposti dalla Tabella 6 allegata alla DGR 19 settembre 2018 n. 1024 per i parametri fosforo totale (5 mg/l) e azoto totale (18 mg/l);
- e) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) Controllare, con cadenza trimestrale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalle Tabelle 3 e 6 suddette, selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento, compreso il Saggio di Tossicità Acuta. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione;
- g) Con cadenza trimestrale, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e all'Area Dipartimentale ARPA Umbria SUD, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al punto f). La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- h) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate



alla DGR 19 settembre 2018 n. 1024, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 60 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per il successivo aggiornamento dell'AUA;

- i) L'impianto dovrà essere dotato di:
- uno strumento di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque prelevate,
 - un campionatore automatico refrigerato auto-svuotante con 24 bottiglie predisposto per sigillatura di sicurezza, da installare entro il 30 aprile 2019 nel pozzetto di campionamento ufficiale delle acque reflue industriali recapitanti nel Torrente Marroggia, unitamente ad uno strumento di misurazione della portata delle acque reflue scaricate completo di registrazione dei dati su supporto informatico.
- Le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento, inoltre, devono essere chiaramente identificabili e gli stessi strumenti devono essere accessibili, leggibili e correttamente mantenuti;
- j) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e deve essere sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e all'Area Dipartimentale ARPA Umbria SUD, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
- k) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- l) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- b) Trasmettere alla Regione Umbria e all'Area Dipartimentale ARPA Umbria SUD, Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina, al termine delle opere di installazione di cui al punto i) di 1), la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)